

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'ABRUZZO. L'AQUILA

SEZIONE PRIMA

R.G. n. 164/2022

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse della **sig.ra EQUIZI TIZIANA**, nata a L'Aquila il 22 dicembre 1975 (C.F. QZETZN75T62A345K) e residente a Marana di Montereale, Via Picente snc (67015) (AQ), rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ernesto Fausto Venta (C.F. VNTRST42H05A018R; PEC ernestofausto.venta@pecordineavvocatilaquila.it) e Mario Lepidi del Foro de L'Aquila (C.F. LPDMRA79C26A345O; PEC avv.mariolepidi@pec.it ; FAX n. 0862/635161) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in L'Aquila, Viale della Croce Rossa n. 119/B (67100) (AQ),

ricorrente

contro

l'AZIENDA UNICA SANITARIA LOCALE TERAMO (di seguito AUSL 04), in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Circ.ne Ragusa n. 01 (64100) Teramo (TE) (P.IVA n. 00115590671), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Di Sciascio del Foro di Chieti ed elettivamente domiciliata come in atti (PEC avvalessandrodisciascio@pec.it);

resistente

e nei confronti

della **sig.ra DI GIACOMO SARA**, residente in Strada Statale 471 per Leonessa, frazione Casale Bottone (67015) Montereale (AQ), non costituita in giudizio;

controinteressata

per l'annullamento, previa sospensiva

ed adozione delle idonee misure cautelari ex art. 55, comma 10 c.p.a.,
del provvedimento AUSL 04 con cui è stato pubblicato l'esito delle prove scritte in ottemperanza della sentenza di Codesto TAR del 19 aprile 2022, n. 132 ([all.to n. 18](#)) e della graduatoria finale di merito adottata con deliberazione AUSL n. 0946 del 17 maggio 2022 ([all.to n. 19](#)), pubblicata sull'Albo dell'Amministrazione resistente, unitamente al provvedimento di cui sopra, nella giornata di venerdì 20 maggio 2022, nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale.

* * *

FATTO

La vicenda giudiziale concerne il Concorso pubblico per la copertura di 196 posti di operatore sociosanitario OSS indetto dalla AUSL 04 di Teramo e, nello

specifico, l'impugnativa del provvedimento AUSL 04 – Ufficio Reclutamento Personale, prot. n. 0024990/22 del 24 febbraio 2022 ([all.to n. 1](#)) con cui sono state rettificata le soluzioni di alcune domande inizialmente inserite come esatte e poi riviste come errate (con decurtazione di 4 punti e consequenziale declaratoria di inidoneità della candidata): per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, i quesiti sottoposti al vaglio sono quelli indicati con i nn. 1 e 6 (nella scheda di domanda della ricorrente rispettivamente quesiti nn. 13 e 14).

In esito alla presentazione del ricorso ed alla notifica per pubblici proclami, l'Amministrazione resistente, dopo rituale costituzione in giudizio, adottava i provvedimenti indicati in epigrafe, ovvero gli esiti delle prove scritte rivalutati in ottemperanza della sentenza di Codesto TAR del 19 aprile 2022, n. 132 ([all.to n. 18](#)), nonché la graduatoria finale di merito a definizione della procedura concorsuale ([all.to n. 19](#)).

I predetti provvedimenti, in quanto strettamente connessi e consequenziali alla comunicazione dell'esclusione della sig.ra Equizi Tiziana e agli altri atti gravati con il ricorso, dovranno considerarsi viziati per illegittimità derivata per le medesime motivazioni di

DIRITTO

che sono state illustrate nell'atto introduttivo e che qui verranno integralmente riscritte; unitamente alle censure, verranno nuovamente riproposte, per completezza espositiva, le stesse istanze cautelari, istruttorie e di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

*

1. **Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 241/1990, carenza di motivazione ed istruttoria connessa alla fase di rettifica; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità della valutazione; eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta.**

Nello specifico, dalla ricostruzione dei fatti si ricava come i quesiti che interessano in questa sede la sig.ra Equizi sono i seguenti:

- il n. 1 (13 nella scheda della ricorrente), ovvero *“Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie”*, con le seguenti opzioni di risposta:

- a) *Igiene perineale accurata e quotidiana con disinfettante;*
- b) *favorire l'idratazione* (nuova soluzione individuata dopo la fase di rettifica);
- c) *tutte le precedenti* (risposta flaggata dalla ricorrente ed indicata come esatta nella prima correzione - soluzione originaria);

- il n. 6 (14 nella scheda della ricorrente) *“Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato”*, con le seguenti opzioni di risposta:

- a) *Prono e sul lato sano;*
- b) *Supino e sul lato sano* (risposta flaggata dalla ricorrente ed indicata come esatta nella prima correzione - soluzione originaria);
- c) *Supino e/o prono e sui due lati* (nuova soluzione individuata dopo la fase di rettifica).

Per quanto concerne il primo quesito, è evidente la macroscopica svista in cui è incorsa l'Amministrazione se solo si analizza l'erroneità della seconda soluzione indicata come corretta *“favorire*

l'idratazione" (in luogo di quella inizialmente vagliata come esatta "*tutte le precedenti*") sulla base dei testi ed approfondimenti medico-scientifici sul punto: infatti, per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie su un soggetto trattato con catetere vescicale, non possono non essere considerati assolutamente validi entrambi i trattamenti effettuati in maniera congiunta, ovvero l'idratazione unita ad un'igiene perineale con disinfettante in forma accurata e quotidiana, in altre parole la soluzione meglio indicata come "*tutte le precedenti*" dalla candidata.

Infatti, gli stessi sanitari che operano in reparto quotidianamente utilizzano il prodotto *Amukine Med* le cui indicazioni terapeutiche riportano anche la "disinfezione dei genitali esterni" (cfr. riproduzione fotografica prodotto medico in [all.to n. 11](#)).

Ancora, dai testi utilizzati per la preparazione del concorso *de quo* (cfr. stralcio testo Concorsi per OSS Operatore socio-sanitario, Edises Edizioni, 2021, pagg. 555, 556 in [all.to n. 12](#)), nel paragrafo dedicato a *L'igiene del perineo*, si legge testualmente che *Il perineo è la zona compresa fra cosce, pelvi e ano (...)* *Le cure igieniche di questa zona sono fondamentali per allontanare la proliferazione batterica favorita dall'ambiente caldo-umido e dall'assenza di luce. All'igiene perineale si provvede ogni volta sia necessario e comunque sempre dopo l'evacuazione o emissione di urine, per prevenire le infezioni, eliminare il disagio ed i cattivi odori.* Ancora *tra il novero dei soggetti per i quali è raccomandata un'accurata igiene perineale sono: (...) pazienti portatori di catetere vescicale.*

In un altro manuale utilizzato per la preparazione del concorso (cfr. stralcio Manuale per concorso OSS e OSSS, Edizioni Simone, 2021, pag. 595 in [all.to n. 13](#)), nella sezione dedicata alle procedure operative dell'OSS, la scheda afferente *Igiene intima* recita che (...) *nell'assistito portatore di catetere vescicale, prestare particolare attenzione al punto di entrata del catetere e al meato uretrale esterno, tenendo presente di dover mantenere il catetere vescicale pulito (rimuovere residui fecali, secrezioni ed eventuale sangue).*

Inoltre, dalle stesse informazioni sul punto reperibili sui siti *on line* di medicina e salute si ricava la medesima risposta al quesito, in quanto si può leggere che un malato portatore di catetere vescicale necessita dei seguenti trattamenti (cfr. link ipertestuale <https://www.sapere.it/sapere/medicina-e-salute/medicina-in-famiglia/l-assistenza-al-malato-in-casa/evacuazione-delle-feci-e-dell%E2%80%99urina/incontinenza-urinaria/Assistenza-al-malato-portatore-di-catetere-vescicale.html>):

Che cosa fare:

- *adottare un'igiene particolarmente accurata e frequente (almeno 2 volte al giorno) lavando i genitali con sapone antisettico, con particolare attenzione per il meato uretrale;*
- *evitare il reflusso dell'urina in vescica mantenendo la sacca delle urine a un'altezza inferiore rispetto alla vescica; qualora debbano essere eseguiti spostamenti "clampare" (chiudere) il circuito con l'apposita valvola;*
- *evitare lo sfregamento del catetere contro le pareti dell'uretra con movimenti bruschi;*
- *evitare assolutamente ogni tipo di apertura del drenaggio;*
- *sostituire la sacca almeno ogni 2-4 ore, indipendentemente dalla quantità di urina contenuta, a scopo preventivo sulle infezioni;*
- *garantire un'adeguata idratazione della persona per favorire la produzione di alte quantità di urina e il lavaggio continuo dell'apparato urinario.*

Infine, anche la collocazione delle risposte in maniera differente rispetto alla scheda di domande della ricorrente induce ad ipotizzare che ci sia stato un macroscopico errore materiale nella fase della seconda correzione, in quanto l'iniziale risposta esatta indicata alla lettera c) *tutte le precedenti* è stata poi invertita nell'atto gravato alla lettera b), inizialmente dedicata alla risposta *favorire l'idratazione* (quella esatta dopo la seconda correzione): è evidente come l'ordine delle risposte non poteva essere diverso da quello iniziale in quanto l'espressione *tutte le precedenti* poteva solo far riferimento alle due risposte anteriormente indicate nelle opzioni.

*

Ancora, per ciò che concerne il secondo quesito (il n. 6 nel provvedimento gravato e n. 14 nella domanda della candidata), anche qui dalle letture medico-scientifiche si ricava l'erroneità della scelta dell'Amministrazione nell'indicare come corretta la risposta "*Supino e/o prono e sui due lati*" in luogo di quella inizialmente vagliata come esatta "*Supino e sul lato sano*".

Sul punto non vi sono dubbi sull'impossibilità di porre il paziente colpito da *ictus* in posizione supina su entrambi i lati, questo sia da un punto di vista logistico, sia per oggettiva necessità di posizionarlo sul lato non colpito (che verosimilmente potrebbe essere anche quello non compromesso).

Infatti, dal testo utilizzato per la preparazione del concorso *de quo*, al capitolo 5 *L'Assistenza al paziente a letto o con problemi di mobilizzazione*, nel paragrafo dedicato alla posizione laterale si legge che quest'ultima (...) *favorisce la riduzione della pressione sul sacro e sui calcagni dei pazienti allettati per molti giorni e che rimangono in posizione di Fowler o in posizione distesa dorsale per molto tempo. (...) I pazienti che hanno un deficit motorio o sensoriale di una parte del corpo di solito trovano più comodo posizionarsi sul lato sano.* (cfr. stralcio Concorsi per OSS Operatore socio-sanitario, Edises Edizioni, 2021, pag. 664 in [all.to n. 14](#)).

Inoltre, dalle stesse informazioni reperibili sui siti *on line* di medicina e salute, non figura mai la soluzione “*Supino e/o prono e sui due lati*”, prediligendosi il lato sano in quanto presenta ancora tonicità e sensorialità dei muscoli e tessuti che possono aiutare il paziente a mantenere la posizione indicata dall'operatore sanitario: dalle predette ricerche, si legge testualmente *Bisogna considerare infatti che il paziente emiplegico non è più in grado di mettere in atto gli adeguamenti posturali anche minimi necessari per il comfort e per la protezione delle strutture (sia muscolari che legamentose/tendinee), che la sua muscolatura dal lato colpito è priva del tono fisiologico e pertanto non riesce più a mantenere in sede corretta le articolazioni sottostanti, e infine che anche dal punto di vista sensoriale-attentivo-cognitivo possono esservi deficit che non gli permettono di accorgersi della postura errata.* Tutto questo è vero per tutti i pazienti nelle prime settimane, e per molti anche nei mesi successivi. Prima di entrare nei dettagli, chiariamo che qualunque postura a letto (e non a letto) è corretta solo finché viene modificata spesso, cioè ogni 2-3 ore, poiché anche con numerosi accorgimenti se mantenuta più a lungo si creano inevitabilmente punti di pressione e conseguentemente: dolori, aumento della rigidità, aumento del tono e piaghe da decubito. (cfr. link ipertestuale <https://giuliamayer.it/postura-a-letto-nel-paziente-emiplegico/>).

*

Ebbene, nonostante ad una prima correzione automatizzata risultasse che la ricorrente avesse risposto correttamente ad entrambi i quesiti, le dette opzioni sono state ritenute poi errate sebbene tutti i riferimenti sopra citati deponessero per la correttezza delle risposte: quanto precisato nel presente paragrafo risulta soddisfacente per dimostrare la palese erroneità, l'irragionevolezza ed illogicità della seconda valutazione effettuata dalla Commissione (la quale ha compromesso la prova della candidata).

Infatti, per quanto riguarda il calcolo determinato dal corretto inquadramento dei quesiti, si ricava che anche il riconoscimento di una sola risposta come corretta determinerebbe l'inserimento della sig.ra Equizi nella graduatoria, potendo totalizzare il punteggio minimo e sufficiente previsto dal bando: la candidata si vedrebbe riconoscere, in luogo delle 21 risposte corrette e 9 errate (39,75 punti), ben 23 corrette e 7 errate (44,25 punti) o, nella peggiore delle ipotesi, 22 corrette e 8 errate (42,00 punti).

*

È evidente che la vicenda sottoposta a Codesto Collegio rientra sicuramente nella casistica di doglianze rivolte a valutazioni tecniche che possono essere sindacate dal G.A. solo nei casi di manifesta irragionevolezza ed illogicità, vizi che per tutto quanto detto si concretizzano certamente nella seconda valutazione della prova della ricorrente.

Infatti, a tal proposito basti considerare che i quesiti *de quibus* non erano stati valutati da sempre come errati, bensì il contrario: è evidente che la Commissione non ha avuto un *modus operandi* immune da censure, denotando *prima facie* una palese contraddittorietà tra i due giudizi.

Inoltre, qualora si volesse considerare opportuno l'operato dell'Amministrazione, sicuramente i due quesiti non appaiono formulati in maniera tale da condurre ad una soluzione univoca e certa: proprio a tal proposito recente giurisprudenza ha stabilito che *In sede di concorso pubblico, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitalmente esatta (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n. 3145).*

Concludendo, appare chiaro che la seconda correzione dei quesiti nn. 1 e 6 (ovvero nn. 13 e 14 della scheda della concorrente) sia illegittima nonché viziata sotto tutti i profili appena esposti, motivo per cui appare

necessario attribuire alla ricorrente i giusti punteggi indicati con la prima correzione, aggiungendo una maggiorazione di 4,50 punti alla valutazione attuale.

* * *

2. Profili cautelari.

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Per quanto concerne il danno grave ed irreparabile, è palese il pregiudizio che subirebbe (e che sta già subendo la candidata) qualora non venissero sospesi immediatamente gli effetti dei provvedimenti gravati e non fossero disposte delle opportune misure cautelari finalizzate a non alterare ulteriormente gli esiti delle prove (magari inserendo la rettifica del punteggio di 4,50 punti con riserva): infatti, qualora si pervenisse alla pubblicazione della graduatoria finale utilizzando degli esiti viziati delle prove, verrebbero stipulati dei contratti di lavoro con una pluralità di soggetti, rendendo quindi maggiormente difficile tutelare non solo la ricorrente, ma anche tutti i partecipanti della selezione.

A tal proposito, neanche una sentenza di accoglimento nel merito a distanza di tempo gioverebbe alla ricorrente, la quale potrebbe essere assunta quale operatrice sanitaria solo a distanza di tempo e con non pochi danni anche per gli altri candidati.

Inoltre, la concessione della misura cautelare non creerebbe danni neanche in capo all'Amministrazione procedente la quale si troverebbe, per contro, ad assumere personale sulla base di una graduatoria incerta, con ogni consequenziale pregiudizio nei confronti dei nuovi assunti.

In tal senso, la migliore tutela di tutte le parti (ricorrente, Amministrazione sanitaria, controinteressati) potrebbe essere rappresentata da una sospensione degli atti gravati con sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a.

* * *

3. Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 c.p.a.

Infine, qualora Codesto Tribunale ritenga insufficienti le notifiche già eseguite, si chiede:

- ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a. di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sull'Albo *on line* dell'Amministrazione resistente, oppure con altra forma ritenuta opportuna.

* * *

4. Richieste istruttorie.

Pur considerando la presente trattazione assorbente ed esaustiva ai fini dell'annullabilità del provvedimento impugnato, qualora tali argomentazioni non siano condivise da Codesto Tribunale, si chiede:

- ai sensi dell'art. 67 c.p.a., disporsi CTU affinché vengano analizzati i quesiti oggetto di causa e vengano verificate le opzioni di risposte identificando quelle esatte.

*

Infine, tenuto conto che in giudizio sono stati depositati due pareri esperti (rispettivamente del prof. Marini Carmine in [all.to n. 15](#) e del prof. Stocchi Fabrizio in [all.to n. 16](#)) che evidenziano l'esattezza della risposta fornita dalla ricorrente (ovvero *Supino e sul lato sano*) alla domanda *Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato*, è evidente come la valutazione della Commissione al riguardo sia viziata di eccesso di potere per illogicità manifesta, motivo per cui si insiste affinché il Collegio disponga una CTU che possa fornire le giuste risposte ai quesiti oggetto di causa.

* * *

Tutto quanto premesso e considerato, la sig.ra Equizi Tiziana, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, per i motivi e le causali di cui in premessa,

- a) ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a. e se ritenuto opportuno, voglia disporre la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'atto di motivi aggiunti sull'Albo *on line* dell'Amministrazione resistente, oppure con altra forma ritenuta opportuna;
- b) in via cautelare, voglia sospendere gli atti impugnati e, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., fissare con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito;
- c) nel merito ed in via principale, in accoglimento integrale delle censure di cui sopra, voglia annullare gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il presente atto di motivi aggiunti, con consequenziale attribuzione alla sig.ra Equizi Tiziana di + 4,50 punti e condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni atto e/o provvedimento successivo funzionale all'utile collocazione della ricorrente nella graduatoria di merito che, quindi, dovrà essere annullata e/o modificata in tal senso;
- d) nel merito ed in via meramente subordinata, voglia annullare gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il presente atto di motivi aggiunti, con consequenziale attribuzione alla sig.ra Equizi Tiziana di + 2,25 punti e condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni atto e/o provvedimento successivo funzionale all'utile collocazione della ricorrente nella graduatoria di merito che, quindi, dovrà essere annullata e/o modificata in tal senso.

Con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese e competenze professionali.

*

In via istruttoria, si allegano i seguenti documenti:

18. provvedimento AUSL 04 - esito delle prove scritte in ottemperanza della sentenza TAR Abruzzo – L'Aquila del 19 aprile 2022, n. 132;
19. deliberazione AUSL n. 0946 del 17 maggio 2022 – approvazione graduatoria di merito.

*

Inoltre, sempre in via istruttoria, si chiede:

- ai sensi dell'art. 67 c.p.a., disporsi CTU affinché vengano analizzati i quesiti oggetto di causa e vengano verificate le opzioni di risposte identificando quelle esatte.

*

Ai sensi dell'art. 136 c.p.a., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni nel corso del presente giudizio al numero di fax 0862.635161 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.mariolepidi@pec.it.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente atto di motivi aggiunti, non contenendo nuovi motivi di diritto, ma limitandosi a riproporre gli stessi del ricorso introduttivo, è esente dal pagamento del contributo unificato.

L'Aquila, 23 maggio 2022

(avv. Mario Lepidi)

(avv. Ernesto Fausto Venta)